

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Proc. n° 03/2018 R.G.P.F.

Proc. n° 05/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 10 settembre 2018 alle ore 12,15 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n. 05/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Neven Andreasic**

Premesso che:

- 1)** con provvedimento del 23 luglio 2018 il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del tesserato Neven Andreasic per avere con la sua condotta violato l'art. 1, comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- 2)** secondo quanto rappresentato dall'ufficio inquirente il tesserato, in qualità di Dirigente della Società pallamano Oderzo per la stagione 2017/2018, nel mese di febbraio 2018, tra il giorno 22 e 23, avrebbe contattato telefonicamente, in violazione dell'art. 1 comma 2 del RGD, un tesserato del settore arbitrale al fine di ottenere informazioni sugli arbitri designati in vista di una successiva partita da disputare;



- 3)** in data 28 giugno 2018 il tesserato Neven Andreasic veniva reso edotto della contestazione a mezzo pec inoltrata alla Società Pallamano Oderzo che, a sua volta, provvedeva ad inviare tramite email la comunicazione ricevuta al Suo tesserato, privo di casella di posta certificata, dell'intendimento, da parte del Procuratore Federale, di procedere al suo deferimento;
- 4)** il predetto veniva altresì informato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH nel termine di dieci giorni dalla notifica, nonché della facoltà d'inviare memorie difensive e/o documenti entro l'8 luglio 2018, ovvero richiedere di essere ascoltato presso gli uffici della FIGH;
- 5)** in data 5 luglio 2018 il tesserato, tramite la casella di posta elettronica del Società Oderzo, faceva pervenire memoria difensiva nella quale, come riferito al Procuratore nel corso dell'audizione tenutasi il 23 aprile 2018, confermava di aver effettivamente contattato l'arbitro Nguyen, seppur per ragioni diverse da quelle contenute nell'esposto;
- 6)** la Procura Federale riteneva comunque di dover procedere al deferimento dell'incolpato ed, in data 23 luglio 2018, il Sig. Andreasic, ne veniva informato a mezzo pec inoltrata alla Società Oderzo che gli inviava tramite email il relativo provvedimento;
- 7)** il Presidente di questo Tribunale fissava, di conseguenza, udienza dibattimentale per le ore 12,00 e segg. del 10 settembre 2018;
- 8)** l'incolpato veniva ritualmente citato ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni entro il 5 settembre 2018 ore 12,00 nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento;
- 9)** In data 5 settembre 2018 il tesserato faceva pervenire tramite pec della Società Oderzo, una ulteriore memoria difensiva nella quale, oltre a confermare la telefonata effettuata all'arbitro Nguyen, si scusava per l'accaduto;
- 10)** all'udienza dibattimentale compariva il solo Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia

Cappelluto;

- 11)** veniva verificata la regolarità delle notifiche - effettuate a mezzo p.e.c. - e si prendeva atto della mancata comparizione del deferito;
- 12)** non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, il Tribunale invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 13)** il Procuratore chiedeva applicarsi a carico del tesserato, Sig. Neven Andreasic, l'inibizione di giorni 15 (quindici);
- 14)** non essendo necessario alcun ulteriore adempimento, veniva chiuso il dibattimento, acquisito agli atti il fascicolo delle indagini e ne veniva dichiarata l'utilizzabilità;
- 15)** Il Tribunale si riuniva, quindi, in Camera di Consiglio per deliberare e si pronunciava come da dispositivo letto in udienza che così argomentava:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti dell'indagine, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale, emerge senza ombra di dubbio che, tra il 22 e il 23 febbraio 2018, il tesserato Neven Andreasic, effettuò con il proprio cellulare una telefonata sull'utenza mobile dell'arbitro nazionale Huu Chin Nguyen.

Da quanto riferito dall'arbitro Nguyen nel corso dell'audizione del 19 giugno 2018 (resa a distanza di circa quattro mesi dalla telefonata) la telefonata intercorsa con Andreasic iniziava con dei convenevoli e poi proseguiva con domande di carattere generale sulla Federazione. Solo verso la fine della stessa, l'Andreasic gli avrebbe chiesto se fosse a conoscenza degli arbitri designati per le gare della Società Oderzo, quesito al quale non fornì alcuna risposta specifica.

Il Nguyen, peraltro, in data 26 febbraio 2018, a distanza di circa tre giorni dalla telefonata ricevuta, inviava al Presidente del settore arbitrale una segnalazione inerente detta telefonata (da cui ha avuto impulso il procedimento) il cui contenuto non corrisponde esattamente a quanto riferito nel corso dell'audizione, precisando che la telefonata era durata meno di un minuto.

Resta quindi il dubbio su quale ne sia stato effettivamente il contenuto.

L'incolpato, dal canto suo, rispondendo alle domande postegli dal Procuratore Federale nel corso dell'audizione tenutasi il 23 aprile 2018 e producendo memorie difensive, confermava di aver avuto, in una data compatibile con quella indicata dall'esponente, un breve colloquio telefonico con l'arbitro Nguyen avente ad oggetto le designazioni arbitrali per la successiva giornata di campionato, ma precisava che lo stesso fu cordiale, non ebbe alcuna finalità diversa da quella di ottenere l'informazione e si dilungò in convenevoli vari, senza trascendere in minacce o avvertimenti rammaricandosi, comunque, per la vicenda, in relazione alla quale negava comunque la rilevanza disciplinare.

Tanto premesso e pur tenendo conto della (relativa) discrepanza tra le due versioni, ritiene questo Tribunale che al tesserato Neven Andreasic non sia comunque addebitabile la violazione delle norme regolamentari invocate nell'atto di deferimento ed, in particolare, dell'art. 1 comma 2 del RGD.

Non emerge in alcun modo, infatti, che questi, essendosi limitato a chiedere ad un esponente della classe arbitrale informazioni relative alle designazioni degli ufficiali di gara nelle gare che la propria squadra si accingeva a disputare (che, peraltro, risultavano già pubblicate sul sito federale e che, dunque, non erano coperte da alcun vincolo di segretezza), abbia, per ciò solo, violato alcuna specifica norma federale, né posto in essere una condotta contraria ai principi sportivi di probità, lealtà e rettitudine ovvero scorrettamente agito allo scopo di finalizzare il contatto con un componente della categoria arbitrale al conseguimento di indebiti vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva praticata,

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, **assolve** il Sig. **Neven Andreasic** dalla contestata violazione di cui all'art. 1 comma 2 R.G.D. perché la condotta ascrittagli non costituisce illecito disciplinare.

Il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10 ed il Presidente affida il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il

dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 10 settembre 2018.

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Relatore